

Marzo 2021

## **Esenzione da ritenuta su dividendi di fonte italiana a società madre svizzera**

Con il parere dell'Agenzia delle Entrate italiana del 2 marzo 2021 (Interpello no.135/2021) viene riconosciuta, con effetto a partire dal 1° gennaio 2020, **l'esenzione da imposta alla fonte italiana su dividendi che la società figlia versa alla società madre svizzera**, anche se quest'ultima dovesse avere mera attività di detenzione e amministrazione di partecipazioni (*holding*).

Con ciò si chiude positivamente un capitolo di "storia tributaria" conflittuale e pregiudizievole per società svizzere con partecipazioni in imprese italiane che ha coinvolto la Svizzera in dispute fiscali decennali con l'Unione Europea e così con l'Italia in merito all'applicazione della Direttiva comunitaria che esonera, a determinate condizioni, l'imposizione dei dividendi in un rapporto intrasocietario tra società figlia e società madre.

Occorre risalire all' Accordo Svizzera-UE sulla fiscalità del risparmio di 16 anni fa (entrato in vigore il 1 luglio 2005) secondo il quale all'art. 15 (in seguito ripreso nell'art. 9 del Protocollo di modifica pubblicato il 19 dicembre 2015) la Svizzera riuscì nel negoziato anche a ottenere il riconoscimento comunitario per l'applicazione di misure equivalenti, come definite nelle Direttive comunitarie, che stabiliscono l'esenzione da imposta alla fonte su pagamenti intrasocietari di dividendi, interessi e royalties.

Una delle condizioni che necessariamente devono essere adempiute per aver riconosciuta l'esenzione d'imposta è che ambedue le società (la società figlia comunitaria e la società svizzera) siano qualificate come residenti fiscali nei rispettivi stati e entrambe le società siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili, senza beneficiare di esenzioni.

Contrariamente al tenore delle Convenzioni fiscali come in forza tra la Svizzera e altri stati comunitari, la Convenzione Italo-Svizzera non prevede l'esenzione da imposizione alla fonte italiana per dividendi intrasocietari (oggi 15%) ed è solo il Protocollo di modifica dell'accordo sul Risparmio che permetterebbe l'applicazione dell'esenzione, adempiute tutte le condizioni.

La Svizzera ha beneficiato nelle proprie legislazioni fiscali cantonali di regimi fiscali speciali per società holding, di domicilio e ausiliarie, regimi considerati dall'UE pregiudizievoli perché distorsivi della concorrenza tra imprese, essendo tali regimi di favore equiparabili a aiuti di stato.

Con l'entrata in vigore della Legge Federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) e rispettive riforme cantonali, i menzionati privilegi fiscali cantonali sono stati abrogati con effetto 1° gennaio 2020 potendo la società svizzera (anche se "pura" società holding), comprovare l'assenza di particolari regimi agevolativi consistenti nell' esenzione da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e comunale).

La “riduzione per partecipazioni” che secondo il diritto fiscale Svizzero si traduce in una sostanziale non imposizione dei dividendi (in analogia ai noti “*participation exemptions*” comunitari) non lede, come precisato dall’ Agenzia italiana, l’adempimento della condizione riferibile all’ordinaria imposizione Svizzera.

La decisione dell’Agenzia italiana del 2 marzo scorso permette a società svizzere di applicare dal 1° gennaio 2020 il regime comunitario della direttiva madre figlia con l’Italia.

Ciò è un decisivo miglioramento dei rapporti tributari Italo-Svizzeri in relazione agli investimenti diretti tra i due stati.

Grazie alla citata decisione l’attrattività di società holding svizzere e in particolar modo ticinesi viene accresciuta. La prossima tappa è l’allineamento della Convenzione italosvizzera all’ art.9 del Protocollo di modifica dell’Accordo Svizzera-UE come siglato il 26 ottobre 2004.

*I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento.*